

Ministero dell'istruzione e del merito

Riparto tra gli Uffici scolastici regionali del contingente di personale scolastico di cui all'articolo 10, commi 3-bis e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106.

IL MINISTRO

VISTA	la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO	il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO	il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";

il decreto 3 agosto 2016, n. 181, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

VISTO

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

VISTI

i decreti ministeriali n. 908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-922-923-924-925 del 18 dicembre 2014, ed il decreto ministeriale 5 maggio 2022, n. 110, concernenti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso gli Uffici scolastici regionali;

VISTO

il decreto interministeriale 31 maggio 2024, n. 107 registrato dalla Corte dei conti in data 24 giugno 2024 con n. 1829, recante la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale del lavoro personale Comparto istruzione e ricerca;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'articolo 10, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 71 del 2024, ha previsto, per l'anno scolastico 2024/2025, che l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito possa avvalersi, attraverso l'istituto del comando, di un contingente complessivo di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali;

VALUTATO

il fabbisogno espresso dagli Uffici scolastici regionali in relazione alle rispettive esigenze organizzative;

RITENUTO

di dover procedere alla ripartizione del suddetto contingente complessivo sulla base del fabbisogno espresso dagli Uffici scolastici regionali e nei limiti definiti dalla normativa:

PRESTO ATTO

che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dei decretilegge 25 giugno 2008, n. 112 e 6 luglio 2011, n. 98;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo l

(Ripartizione dei posti)

1. Il contingente complessivo di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici stabilito, per l'anno scolastico 2024/2025, dall'articolo 10, comma 3-bis, del richiamato decreto-legge n. 71 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106, è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione e del merito come indicato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Requisiti e modalità di selezione del personale)

- 1. Il personale di cui all'articolo 1 deve essere di ruolo, già assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali.
- 2. Ciascun Ufficio scolastico regionale provvede ad individuare il predetto personale nei limiti numerici fissati dal presente decreto, mediante procedura selettiva rivolta a collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi e tecnici di ruolo presso le Istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di propria competenza.

Articolo 3

(Disposizioni di stato giuridico)

- 1. Il personale individuato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli è posto in posizione di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 agosto 2025 ed assegnato alle strutture che lo compongono per lo svolgimento dell'attività amministrativa di competenza delle medesime.
- 2. I posti resisi disponibili nell'ambito dell'organico delle Istituzioni scolastiche di titolarità del personale selezionato sono provvisoriamente accantonati, sicché il predetto personale non può essere sostituito e sui suddetti posti non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
- 3. Il servizio prestato in posizione di comando ai sensi del presente decreto è equiparato, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le Istituzioni scolastiche. Al termine del periodo medesimo il personale comandato rientra in servizio nella sede di propria titolarità.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Ministero dell'istruxione e del merito

RIPARTO DEL CONTINGENTE TRA GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2024/2025

	Riparto			
Uffici Scolastici Regionali	Assistenti amministrativi e tecnici (ex area B)	Collaboratori scolastici (ex area A)	Totale	
	numero di posti	numero di posti	numero di posti	
Abruzzo	19	8	27	
Basilicata	5	4	9	
Calabria	10	14	24	
Campania	4	3	7	
Emilia-Romagna	123	16	139	
Friuli-Venezia Giulia	27	2	29	
Lazio	36	21	57	
Liguria	29	13	42	
Lombardia	141	36	177	
Marche	20	8	28	
Molise	12	3	15	
Piemonte	44	21	65	
Puglia	13	17	30	
Sardegna	23	5	28	
Sicilia	55	28	83	
Toscana	57	23	80	
Umbria	1	2	3	
Veneto	102	18	120	
TOTALE	721	242	963	